

N.R.G.



TRIBUNALE DI ROVERETO

Oggetto: istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà (art. 649 c.p.c.)

Il Giudice designato, dott.ssa Consuelo Pasquali,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18/11/2013,

premessò, in linea generale,

- che l'istituto dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo, pendente il giudizio di opposizione, è disciplinato dagli artt. 648 e 649 c.p.c., in quanto le due norme disciplinano lo stesso fenomeno;
- che i requisiti per la concessione, rispettivamente per la sospensione della provvisoria esecutorietà sono indicati nell'art. 648, comma 1 c.p.c., con la conseguenza che la valutazione cui è tenuto il giudice ex art. 649 c.p.c. deve fondarsi sulle stesse basi di quella prevista dall'art. 648 c.p.c.; si tratterà, dunque, di considerare, in primo luogo ed innanzi tutto, se sussista il *fumus boni iuris* della pretesa attorea e, in secondo luogo, se vi siano o meno validi motivi di opposizione da parte dell'asserito debitore;
- che, pertanto, instaurata l'opposizione, perché la provvisoria esecuzione del decreto concessa ai sensi dell'art. 642 c.p.c. possa sopravvivere, è necessario che sia stata raggiunta innanzitutto la verosimile prova dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato, in secondo luogo che l'opposizione dell'ingiunto non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione;

rilevato, in fatto,

- che nel presente giudizio la creditrice Cassa Rurale di B (d'ora in avanti semplicemente Banca o Istituto) ha agito per ottenere la restituzione di

quanto ancora dovuto, a fronte dell'inadempimento del debitore principale
, sulla base di due contratti di mutuo ipotecario,
stipulati il primo in data 26/6/2002 per l'importo capitale di € 930.000,00 e il
secondo il 22/5/2006 per l'importo capitale di € 245.000,00 (accede, poi, a questa
pretesa nei confronti del debitore principale, quella – diversa in base ai rispettivi
titoli - nascente da diversi contratti di fideiussione sottoscritti da

),

- che l'opposizione si fonda essenzialmente su un unico e assorbente argomento,
rappresentato dal fatto che, in relazione ad entrambi i mutui ipotecari, sarebbero
stati pattuiti interessi usurari: nel relativo conteggio la parte opponente fa
rientrare, sulla scorta di quanto statuito nella recente sentenza della Corte di
Cassazione n. 350/2013, anche gli interessi di mora contrattualmente previsti;
facendo ciò, in applicazione del criterio previsto dalla legge 108/1996 (TAEG –
tasso effettivo globale medio, aumentato del 50%, applicabile al presente caso
ratione temporis), comparati i valori dei contratti per cui è causa con quelli di cui
alla rilevazione trimestrale della Banca d'Italia, risulterebbe che il tasso
complessivo concordato nel primo contratto sarebbe pari a 7,90% (di cui 4,9%
convenzionale e 3% di mora) a fronte di un tasso soglia ex legge 108/96 di
8,34%, mentre nel secondo contratto il tasso concordato sarebbe pari a 6,75
a fronte di un tasso soglia di 6,24%;

ritenuto

- che in ordine agli interessi applicati dalla Banca sussista effettivamente un
dubbio non prontamente risolvibile: in realtà, dai conteggi effettuati
dall'opponente il tasso soglia – considerando solo interessi convenzionali e
moratori - parrebbe senz'altro essere stato sfiorato nel secondo contratto, mentre
nel primo contratto parrebbe essersi rimasti sotto la soglia, salva l'ulteriore
valutazione di tutti gli altri importi – diversi da imposte e tasse - incamerati dalla
Banca in relazione a quel mutuo;

rilevato

- che in relazione al capitale mutuato, pari a € 930.000,00 più € 245.000,00, dunque complessivi € 1.175.000,00, non è stata mossa alcuna censura, cosicché, tenuto conto di quanto fino ad oggi effettivamente pagato dal debitore (indipendentemente dal fatto che la Banca abbia conteggiato i relativi importi in parte a titolo di capitale e in parte a titolo di interessi), deve ritenersi che, qualora permanga una differenza a questo titolo, essa vada comunque restituita alla Banca,

- che sul punto l'opponente nulla ha dedotto o osservato (nemmeno all'udienza tenutasi il 18/11/13), mentre la creditrice opposta ha ribadito in comparsa di risposta che gli importi di cui ai due mutui sono stati effettivamente e interamente versati al sig. L. , il quale avrebbe restituito fino ad oggi – a prescindere dalle imputazioni effettuate – la somma di € 446.708,16 relativamente al primo mutuo e la somma di € 111.849,44 relativamente al secondo mutuo, per un totale € 558.557,60; residuerebbe, pertanto, a favore della Banca – solo a titolo di capitale – l'importo di **€ 616.442,37** (€ 1.175.000,00 - € 558.557,60), in ordine al quale la Banca chiede che non venga disposta la sospensione della provvisoria esecutorietà;

ritenuto, dunque,

- che tale richiesta sia fondata, con la conseguenza che ad essa deve darsi accoglimento, lasciando intatta l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per quanto concerne il capitale, mentre in ordine agli interessi (e anche alla questione di quali interessi siano stati effettivamente applicati, atteso che in un piano di ammortamento risulta indicato un tasso inferiore a quello menzionato nel contratto, il che metterebbe in dubbio il superamento del tasso soglia) sarà l'ulteriore prosieguo del giudizio a consentire di chiarirne definitivamente la questione della relativa legittimità;

tutto ciò premesso e considerato,

sospende parzialmente

la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ossia limitatamente alla parte eccedente l'importo capitale di € 616.442,37, rinviando all'esito del

giudizio la decisione in ordine alla debenza ed eventuale quantificazione degli interessi e delle spese della fase monitoria.

Si comunichi.

Rovereto, li 30/12/2013 .

Il Giudice

Dott.ssa Consuelo Pasquali